



STUDIO LEGALE RIGHETTI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

P.IVA E C.F. 02905400103

WWW.STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI CIRCOLARE N. 01/18 (1° SEMESTRE 2018)

CONTRATTO DI TRASPORTO – PERDITA DELLA MERCE - RECLAMO DEL MITTENTE CONTRO IL VETTORE – ONERE PROBATORIO

CORTE DI CASSAZIONE - ordinanza n. 702 del 12 gennaio 2018

I giudici di legittimità, con questa pronuncia, hanno chiarito che nel trasporto di cose il mittente che chiede al vettore il risarcimento del danno subito per la perdita della merce durante un trasporto ha il solo onere di provare l'effettiva perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche, ad esempio, di avere rimborsato il destinatario per il mancato arrivo della merce a destinazione; spetta infatti al vettore che contesta la legittimazione o l'interesse personale del mittente al risarcimento del danno dimostrare semmai, una volta che il mittente ha assolto al proprio onere preliminare di cui sopra, che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione.

CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO – RITARDATA RESTITUZIONE DEI CONTAINERS ALLA COMPAGNIA MARITTIMA – DETENTION /CONTROSTALLIE - RESPONSABILITÀ' DELLO SPEDIZIONIERE

TRIBUNALE DI GENOVA - sentenza del 19 gennaio 2018

Il Tribunale di Genova è tornato a pronunciarsi sugli obblighi personali dello spedizioniere in relazione ai costi richiesti da una compagnia marittima a titolo di *detention*/controstallie per la ritardata restituzione di contenitori allo sbarco. Il giudice ha, in particolare, evidenziato come l'impiego dei container, seppur funzionale al contratto di trasporto, sia da un punto legale normativo distinto ed autonomo e debba essere soggetto alle norme sul contratto di locazione di beni mobili. Inoltre, sulla scia di un orientamento che sembra sempre più consolidato (si veda al riguardo la nostra precedente circolare n. 1/11), il Tribunale ha quindi ritenuto che il contratto che viene stipulato con la compagnia marittimo per la locazione dei contenitori necessari ad un determinato trasporto non rientri tra le operazioni accessorie in senso stretto a cui è tenuto lo spedizioniere.

HEAD OFFICE

GENOVA

PIAZZA CORVETTO 1/7
16122 GENOVA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

GENOVA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

MILANO

VIA MANARA 5
20122 MILANO
TEL. 02.54.11.86.57
FAX. 010.831.75.04

GENOVA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

LA SPEZIA

VIALE ITALIA, 121/8
18124 LA SPEZIA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

RIGHLAW@TIN.IT

IN COLLABORAZIONE:

TRIESTE

AVV. MASSIMILIANO RIMABOSCHI
VIALE XX SETTEMBRE, 12
34125 TRIESTE
TEL. 040.064.17.02
FAX. 040.064.07.96

Il contratto di locazione dei contenitori deve quindi intendersi concluso dallo spedizioniere con la compagnia marittima in rappresentanza del mittente e non è quindi lo spedizioniere a dover rispondere delle penalità ed oneri derivanti dalla loro ritardata restituzione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONI ACCESSORIE – TRASPORTATORE PRIVO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI - CONFISCA AMMINISTRATIVA DELLA MERCE A CARICO DEL PROPRIETARIO - DIFETTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA COLPA

CORTE DI CASSAZIONE - ordinanza n. 4866 del 1 marzo 2018

Interessante sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce trasportata prevista dall'art. 7, comma 2, del [d.lgs. n. 286 del 2005](#) qualora il trasporto venga affidato ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo ovvero che operi violandone le condizioni e i limiti nello stesso prescritti.

Nel caso in esame gli organi di polizia avevano appurato durante un controllo che il trasporto di merce era stato eseguito da un autotrasportatore in possesso di una abilitazione risultata poi contraffatta.

La Corte ha però stabilito che la sanzione accessoria della confisca della merce, che chiaramente colpisce principalmente gli interessi del proprietario della stessa e non del trasportatore, non va applicata nel caso in cui non emerga una diretta partecipazione del proprietario stesso all'affidamento del trasporto ad un vettore abusivo e/o non siano ravvisate sue evidenti negligenze nei rituali accertamenti preventivi circa le abilitazioni in possesso del trasportatore.

La Corte, nel caso in esame, ha quindi annullato la confisca in atto sulla merce non essendo emerse tali responsabilità e/o negligenze a carico del proprietario della stessa.

CONTRATTO DI TRASPORTO – AZIONE DIRETTA EX ART. 7 TER D.LGS 286/2005 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL COMMITTENTE

TRIBUNALE DI BARI - sentenza del 2 marzo 2018

Con una recente pronuncia il Tribunale di Bari ha stabilito che l'azione diretta che il sub-vettore può svolgere verso il committente principale per il pagamento del proprio corrispettivo in forza dell'art. 7 ter del D.Lgs. n. 286/2005 (che, come noto, prevede una corresponsabilità al riguardo a carico tutti coloro che hanno ordinato il trasporto nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo

pattuita), non è ammissibile ove il vettore principale sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedura di concordato preventivo.

Il medesimo principio era già stato in realtà affermato da una precedente sentenza del Tribunale di Torino del 2015 che aveva anch'essa ritenuto che la disposizione di cui all'art. 7 *ter* possa trovare applicazione solamente tra soggetti "in bonis" e non invece quando uno dei soggetti sia sottoposto a procedure concorsuali.

In questo ultimo caso, secondo il Tribunale, dovrebbe infatti sempre applicarsi la legge fallimentare, che è speciale, e in particolare prevalere il fondamentale principio della *par condicio creditorum*.

Va peraltro evidenziato che queste sono, a quanto consta, le due uniche pronunce dei nostri Tribunali al riguardo e il principio ivi enunciato è stato tuttavia oggetto di critiche da una parte della dottrina.

SANZIONI DOGANALI - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO - sentenza del 15 marzo 2018

I giudici tributari, con l'innovativa sentenza in epigrafe, hanno considerato sproporzionate e quindi hanno, nella circostanza, disapplicato le sanzioni che erano state contestate ad un importatore ed al suo dichiarante doganale in via solidale dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in forza dell'art. 303 del T.U.L.D.

Detto articolo, nel suo più recente testo come modificato dal 2012, ha da subito suscitato ampie preoccupazioni tra gli operatori alla luce del notevole innalzamento dell'entità delle sanzioni non adeguatamente bilanciato dalla contestuale previsione di esoneri nel caso di errori casuali; le nuove regole, d'altronde, sollevano tuttora dubbi di effettiva compatibilità con il principio della proporzionalità delle sanzioni amministrative rispetto al disvalore dell'illecito, che costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento nazionale e comunitario e che dovrebbe sempre garantire il fatto che i provvedimenti sanzionatori non superino nella loro misura quanto appaia assolutamente necessario al conseguimento dell'obiettivo da raggiungere.

E in questo specifico caso la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, dopo aver richiamato, appunto, il principio comunitario secondo il quale in materia di infrazioni doganali gli Stati Membri "devono esercitare la loro competenza nel rispetto dei principi generali del diritto ed in particolare del principio di proporzionalità della sanzione" ha ribadito come la violazione di un principio generale dell'ordinamento europeo consenta al giudice nazionale di disapplicare concretamente la norma da lui ritenuta incompatibile e ha quindi disapplicato, nel caso concreto a lui sottoposto, la sanzione emessa dall'amministrazione doganale in

quanto ritenuta eccessiva e sproporzionata in relazione alla violazione commessa dall'importatore.

CONTRATTO DI TRASPORTO – MANCATA CONSEGNA A DESTINO – OBBLIGHI DEL VETTORE

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 9813 del 28 aprile 2018

All'esito di una causa che ha visto informalmente coinvolto il nostro Studio, la Corte di Cassazione ha chiarito come l'esecuzione del trasporto, in questo caso marittimo, non si esaurisca nel solo trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma richieda l'adempimento di tutte le ulteriori obbligazioni necessarie al raggiungimento del fine pratico perseguito dalle parti, ossia la riconsegna della merce affidata al vettore.

Pertanto per integrare la "consegna" della merce e quindi la completa esecuzione del trasporto, non è sufficiente che il vettore metta a disposizione le cose trasportate, ma occorre che le stesse siano materialmente ricevute dal destinatario. Nel caso in cui il destinatario si renda irreperibile o comunque non richieda la consegna della merce al vettore, il contratto di trasporto resta comunque in essere e il vettore ha l'obbligo di avvisare immediatamente il mittente il quale può dare istruzioni di consegnare la merce in luogo diverso o anche di farla tornare al luogo di partenza mediante l'esercizio del cd. "contrordine".

Dette istruzioni sono vincolanti per il vettore che deve provvedere nel frattempo anche alla custodia della merce, salvo il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per darvi esecuzione.

CONTRATTO DI TRASPORTO – PERDITA DELLA MERCE – INCAPACITA' DEL VETTORE DI FORNIRE INDICAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DELLA PERDITA – COLPA GRAVE DEL VETTORE - INAPPLICABILITA' DEI LIMITI DI RISARCIMENTO

TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 3 maggio 2018

Il Tribunale di Milano, in una causa seguita direttamente dal nostro Studio, è tornato a pronunciarsi sulla colpa grave del vettore che, come noto, non gli consente di limitare la propria responsabilità in caso di perdita o avaria della merce trasportata.

Seguendo un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, il Tribunale ha ravvisato la colpa grave del vettore nel fatto che lo stesso non fosse stato in grado di fornire indicazioni su quando e dove era avvenuta la perdita di merce a lui affidata con ciò evidenziando carenze organizzative evidenti.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, la perdita aveva interessato degli orologi che erano stati smarriti durante un trasporto internazionale multimodale sia via terra che via aerea.

Poiché il consistente valore degli orologi, seppur ai fini doganali, risultava inoltre indicato nel documento di trasporto, il giudice ha poi ritenuto che il vettore avrebbe dovuto a maggior ragione approntare adeguate cautele e precauzioni nella custodia dei beni trasportati.

DOGANA – DAZI ANTIDUMPING – ACCERTAMENTI SVOLTI DA ISPETTORI OLAF – VALENZA PROBATORIA

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 11441 del 15 maggio 2018

La sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito, con questa pronuncia, il principio secondo cui in materia di dazi antidumping che, come noto, sono finalizzati ad evitare turbative della concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso, rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all'interno di tale mercato, gli accertamenti compiuti a posteriori, di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri, dagli organi ispettivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziali e, quindi, possono essere posti a fondamento degli accertamenti dell'Amministrazione doganale per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni; nel caso spetta perciò al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo.

Nel caso in esame, in particolare, la falsità dei certificati di origine della merce era stata affermata dalla Dogana sulla base delle indagini degli organismi OLAF e i giudici hanno ritenuto che ciò bastasse non avendo l'importatore fornito prove contrarie idonee a dimostrare la corrispondenza effettiva della provenienza delle merci alle dichiarazioni doganali.

CONTRATTO DI SUB-TRASPORTO – AVARIE E PERDITE – RESPONSABILITA' DEL PRIMO VETTORE VERSO IL COMMITTENTE PER FATTI E COLPE DEL SUB-VETTORE

CORTE DI CASSAZIONE - ordinanza n. 13374 del 29 maggio 2018

Uniformandosi ad un orientamento piuttosto consolidato, la Corte di Cassazione ha nel presente caso riaffermato il principio secondo cui il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose da un luogo ad un altro, si avvale dell'opera di un sub-vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di sub-trasporto, resta, quale vettore principale, comunque responsabile personalmente della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente e ciò quand'anche la perdita, il danno o il ritardo siano imputabili a fatti o colpe esclusive del sub-vettore. Poiché nell'ambito del contratto di sub-trasporto il vettore principale assume in ogni caso la qualità di sub-mittente, egli può comunque e a sua volta rivalersi per eventuali irregolarità sul sub-vettore colpevole e ciò indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.